PROJEKT Justitia 4.0

Guida

Profili sulla piattaforma justitia.swiss

Questa guida si rivolge alle autorità giudiziarie[1], ai rappresentanti a titolo professionale delle parti e agli altri utenti nell'amministrazione, agli interessati allo scambio di atti giuridici per via elettronica (persone fisiche, persone giuridiche, società di persone) e ai fornitori di applicazioni specialistiche che, per poter collegare la loro applicazione alla piattaforma justitia.swiss via interfaccia, devono comprendere come funzionano i profili.

Stato: ottobre 2026

[1] Con il termine «autorità giudiziarie» sono intese le autorità inquirenti e istruttorie, i tribunali e tutte le istanze di ricorso in materia civile, penale e amministrativo a cui spetta la direzione del procedimento.

PROJEKT Justitia 4.0

Indice

1. Situazione iniziale: la LCEG e le sue conseguenze 3
2. Informazioni generali sui profili 3
3. Scelta del tipo di profilo 4
3.1 Registrazione come rappresentante professionale 5
3.2 Registrazione come autorità 6
3.2.1 Autorità e uffici **senza** direzione del procedimento 6
3.2.2 Autorità **con** direzione del procedimento 7
3.3 Registrazione come persona fisica 8
3.4 Registrazione come persona giuridica 8
4 Ambiente di prova della piattaforma justitia.swiss 9
5 Riferimenti & ulteriori informazioni 10
Allegato 1 11
Domande specifiche per autorità giudiziarie sul numero di profilo autorità 11
Allegato 2 13
Utilizzo della piattaforma da parte delle autorità amministrative 13

1. Situazione iniziale: la LCEG e le sue conseguenze

L'entrata in vigore **definitiva** della **legge federale del 20 dicembre 2024 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG) è prevista per il 1° luglio 2027**. **Da tale data scatta l'obbligo dello scambio di atti giuridici per via elettronica.**

Per quanto riguarda l'implementazione della LCEG, i Cantoni hanno un certo margine di manovra: spetta a loro decidere **a partire da quando lo scambio di atti giuridici attraverso la piattaforma justitia.swiss nei procedimenti penali e civili diventa obbligatorio nel loro Cantone** e, quindi, trovano applicazione tutte le disposizioni della LCEG e i rispettivi allegati[2]. La data di introduzione dell'obbligo deve collocarsi **non prima di un anno** e **non oltre cinque anni dall'entrata in vigore definitiva della LCEG**. Considerato che la LCEG entrerà in vigore probabilmente il 1° luglio 2027, i Cantoni possono imporre l'obbligo non prima del 1° luglio 2028 e al più tardi il 30 giugno 2032.

I Cantoni sono tenuti a comunicare la data scelta con un preavviso di almeno tre mesi al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Dall'entrata in vigore definitiva della LCEG (probabilmente il 1° luglio 2027), tutte le autorità giudiziarie (ministeri pubblici, tribunali, APMA, polizia, consultori di aiuto alle vittime di reati ecc.) devono avere almeno un profilo (casella postale elettronica) sulla piattaforma justitia.swiss. A partire da tale data, infatti, avvocate e avvocati come pure gli altri rappresentanti a titolo professionale sono liberi di scegliere se effettuare gli inoltri digitalmente attraverso la piattaforma justitia.swiss. Per l'identificazione, i rappresentanti a titolo professionale utilizzano la procedura AGOVaq 300.

Dall'entrata in vigore della LCEG e fino all'obbligatorietà cantonale, le autorità giudiziarie che ricevono un inoltro elettronico da parte di un rappresentante a titolo professionale possono scegliere di rispondervi mediante notificazione elettronica. Devono tuttavia munire la notificazione di un sigillo ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LCEG[3]. Dal momento in cui un Cantone dichiara l'obbligatorietà della LCEG, le autorità giudiziarie cantonali hanno l'obbligo di effettuare elettronicamente le notificazioni indirizzate ai rappresentanti professionali.

Ai **procedimenti di giustizia amministrativa cantonali** di norma si applicano altre date di entrata in vigore, che possono divergere da quelle della LCEG.[4]

Per la scelta dei profili valgono le seguenti informazioni, a condizione che la legge cantonale sulla procedura amministrativa rimandi in modo esplicito o implicito alla piattaforma justitia.swiss.

2. Informazioni generali sui profili

- **Al più tardi tre mesi prima dell'entrata in vigore della LCEG** o delle **nuove leggi cantonali sulla procedura amministrativa**, i profili devono essere registrati e configurati nell'ambiente produttivo (PROD) della piattaforma justitia.swiss.

[2] Art. 37 cpv. 3 LCEG
[3] Maggiori informazioni in merito nella scheda informativa Sigillo dell'autorità
[4] Canton Zurigo: entrata in vigore il 1° gennaio 2027 della VRG (legge sulla giurisdizione amministrativa) e della VEVV (ordinanza sugli atti procedurali in procedimenti amministrativi).

- Le **autorità giudiziarie devono convertire i loro profili in profili autorità**. Per farlo devono inoltrare a tempo una richiesta per il profilo autorità[5] al progetto Justitia 4.0 affinché il profilo registrato possa essere convertito in profilo autorità prima dell'entrata in vigore della LCEG.

- Per ogni profilo è possibile invitare un numero illimitato di **sostitute, sostituti, collaboratrici e collaboratori come membri del profilo**.

- Gli utenti invitati a un profilo devono registrarsi con il sistema di identificazione AGOVaq 300 per poter lavorare nell'ambiente produttivo. I Cantoni che dispongono di un IDP proprio devono dimostrare, nel medio termine, che i requisiti di sicurezza del loro sistema corrispondano a quelli di AGOVaq 300.[6]

- È possibile indicare uno o più **indirizzi per avvisi** (indirizzi e-mail generici e/o personali) in ogni profilo, che servono per informare le persone responsabili della presenza di nuova posta elettronica sulla piattaforma.

Troverete maggiori informazioni sulle funzionalità e sulle impostazioni di profilo nonché sull'utilizzo dei profili nelle rispettive guide: Guida utente Profilo e Guida utente Profilo autorità.

3. Scelta del tipo di profilo

Con quale tipo di profilo bisogna registrarsi?

La piattaforma justitia.swiss prevede diversi tipi di profilo, spiegati in dettaglio qui seguito.


Quale tipo di profilo desideri registrare?

Puoi registrare più profili con lo stesso conto (p. es. AGOV).

○ **Registrazione come rappresentante professionale**

Scegli questa opzione se sei avvocata o avvocato o se lavori come rappresentante a titolo professionale presso un'organizzazione o per mandanti presso uno studio legale. Questo profilo ti consente di trasmettere inoltri e di ricevere notificazioni e l'esame degli atti da parte delle autorità.

○ **Registrazione come autorità**

Scegli questa opzione se rappresenti un tribunale, un ministero pubblico o un'autorità. Se l'autorità per cui lavori dirige procedimenti, devi convertire il nuovo profilo appena registrato in un profilo autorità (come descritto nelle istruzioni al link justitia.swiss). Le autorità che **non** dirigono procedimenti possono utilizzare direttamente il profilo registrato, senza conversione.

○ **Registrazione come persona fisica**

Scegli questa opzione se, come soggetto privato e su base volontaria, desideri sbrigare pratiche legali digitalmente con tribunali, ministeri pubblici o altre autorità giudiziarie. Questo profilo ti consente su base volontaria di trasmettere digitalmente inoltri e denunce e di ricevere notificazioni e l'esame degli atti da parte delle autorità.

○ **Registrazione come persona giuridica**

Scegli questa opzione se rappresenti un'impresa, una società di persone, una corporazione, un'associazione o una fondazione **che non possa essere assegnata a una delle categorie summenzionate**. Questo profilo ti consente su base volontaria di trasmettere digitalmente inoltri e denunce e di ricevere notificazioni e l'esame degli atti da parte di tribunali, ministeri pubblici o altre autorità giudiziarie.

Nota: Se rappresenti parti in causa nel quadro del tuo lavoro presso uno studio legale, scegli indipendentemente dalla forma giuridica dello studio legale l'opzione «**Registrazione come rappresentante professionale**».

[5] Vedi punto 3.2.2
[6] Trattasi di una condizione contenuta nelle bozze delle disposizioni esecutive della LCEG; attualmente non ancora pubblicata.

3.1 Registrazione come rappresentante professionale

Il concetto di rappresentante operante a titolo professionale o di persona che esercita la rappresentanza professionale in giudizio va inteso in senso ampio. Si tratta di avvocate e avvocati registrati nel Cantone e di altre persone che per legge sono autorizzate a esercitare la rappresentanza professionale dinanzi al tribunale.[7] Sono quindi compresi anche i rappresentanti legali senza patente di avvocato o senza iscrizione in un registro cantonale degli avvocati. Nel procedimento amministrativo non esiste il monopolio degli avvocati; sono quindi legittimati anche i rappresentanti a titolo professionale che si assumono la rappresentanza delle parti dinanzi alle autorità giudiziarie per un numero indefinito di casi (a titolo gratuito o dietro compenso).[8]

Conformemente alle leggi federali di diritto processuale, i **rappresentanti operanti a titolo professionale** o **le persone che esercitano la rappresentanza professionale in giudizio**[9] sono tenuti, entro l'entrata in vigore dell'obbligo cantonale secondo la LCEG[10], a registrarsi con un profilo sulla piattaforma per le attività di comunicazione con la giustizia[11], perché a partire da quel momento vige l'obbligo di comunicare per via elettronica con le autorità giudiziarie attraverso la piattaforma justitia.swiss.

Tutte queste persone si registrano **personalmente** con il tipo di profilo **Rappresentante professionale**. Oltre a fornire i dati personali quali cognome e nome, dovranno indicare anche il nome dell'organizzazione, della società di persone o della **ditta** per cui lavorano, indipendentemente dalla sua forma giuridica (SA, Sagl, associazione/federazione ecc.).

Il rappresentante che opera a titolo professionale deve figurare come **persona responsabile del profilo**. Se l'autenticazione avviene tramite AGOVaq 300, gli utenti possono trasmettere gli inoltri dei nuovi procedimenti ai Tribunali e alle autorità senza dover dapprima né apporre sui documenti una firma elettronica qualificata secondo la legge federale del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica (FiEle), né trovare l'indirizzo del Tribunale o dell'autorità.[12] La persona responsabile del profilo è responsabile dello scambio di atti giuridici e delle autorizzazioni degli utenti del profilo.

Esempi:

- avvocate e avvocati
- rappresentanti legali senza patente di avvocato
- rappresentanti di membri di sindacato attraverso le loro federazioni (p. es. come rappresentante delle parti nei conflitti di lavoro)
- rappresentanti dell'associazione inquilini (p. es. come rappresentante delle parti nelle controversie sul diritto di locazione)
- rappresentanze dei rappresentanti di proprietari fondiari dinanzi alle autorità giudiziarie
- curatrici e curatori legali (se rappresentano i clienti dinanzi alle autorità giudiziarie)
- rappresentanti legali di un'assicurazione di protezione giuridica che rappresentano gli assicurati dinanzi alle autorità giudiziarie
- ecc.

[7] Cfr. anche l'art. 68 cpv. 2 lett. d nCPC (RS 272)
[8] Cfr. il messaggio concernente la LCEG (FF 2023 679), p. 45, art. 47a cpv. 1 e 2 nPA
[9] Art. 103c cpv. 1 nCPP
[10] Art. 37 cpv. 1 e 3 LCEG
[11] nArt. 128c CPC, nArt. 103c CPP, nArt. 33c LEF, nArt. 47a PA, nArt. 38c LTF e altri (v. allegati al progetto della legge federale del 20 dicembre 2024 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario)
[12] Cfr. messaggio concernente la LCEG (FF 2023 679), p. 9, punto 1.3

Se le **leggi cantonali sulla procedura amministrativa** prevedono la figura del rappresentante professionale e anche l'obbligatorietà della piattaforma justitia.swiss, il termine comprende anche i seguenti gruppi professionali:

- fiduciarie e fiduciari
- rappresentanti per questioni di diritto edilizio (architette e architetti, rappresentanti dei committenti e altri)
- rappresentanti per questioni di diritto fiscale
- agenti d'affari
- ecc.

3.2 Registrazione come autorità

Il tipo di profilo **Autorità** è riservato alle autorità giudiziarie **che dirigono procedimenti** come pure alle autorità e agli uffici comunali, cantonali o federali **partecipanti al procedimento**.

Le autorità che **partecipano al procedimento** ma non lo dirigono registrano un profilo per il proprio ambito di competenza (v. punto 3.2.1).

Le autorità giudiziarie **che dirigono procedimenti** registrano innanzitutto un profilo e poi inoltrano a Justitia 4.0 una richiesta di conversione del profilo in un profilo autorità (v. punto 3.2.2).

3.2.1 Autorità e uffici **senza** direzione del procedimento

Essendo limitata all'esclusiva comunicazione con la giustizia e le autorità giudiziarie amministrative, la piattaforma justitia.swiss non è utilizzabile per procedimenti amministrativi di prima istanza (v. allegato 2).

Tuttavia, le autorità amministrative (di prima istanza) e gli uffici di un Cantone, un comune o una città hanno bisogno di una casella postale elettronica sulla piattaforma justitia.swiss per lo scambio di documenti e la ricezione di sentenze, decisioni o decisioni giudiziarie da parte di ministeri pubblici, tribunali e autorità di reclamo e ricorso. Spesso a questi uffici amministrativi comunali o cantonali spetta l'esecuzione di un ordine di un'autorità giudiziaria di grado superiore (p. es. dopo un divorzio: modifica dello stato civile).

Per questi scopi si registrano come **autorità senza direzione del procedimento** e nel profilo indicano il «Nome dell'autorità» (identificabile inequivocabilmente) e la «Persona responsabile del profilo» per quella autorità. Il progetto Justitia 4.0 consiglia di indicare anche la sigla del Cantone per evitare il rischio di confusione con nomi identici di autorità in altri Cantoni. La «Persona responsabile del profilo» è responsabile dello scambio di atti giuridici di quell'ufficio.

L'elenco seguente non è esaustivo, perché ogni autorità o ufficio deve chiedersi quali sono le autorità giudiziarie da cui oggi riceve posta fisicamente, ma che probabilmente in futuro passeranno alla trasmissione elettronica.

Anche le autorità giudiziarie hanno un interesse e una responsabilità a sensibilizzare i destinatari delle loro comunicazioni sulla futura modalità di comunicazione elettronica. Idealmente, la notificazione elettronica dovrebbe avvenire senza interruzioni mediatiche (ovvero senza cambio di supporto). Le autorità giudiziarie, ad esempio alla luce della prevista obbligatorietà cantonale

della LCEG, potrebbero già da subito sollecitare i loro destinatari istituzionali a registrare un profilo sulla piattaforma justitia.swiss.[13]

Esempi di autorità senza direzione del procedimento:
- ufficio di stato civile
- ufficio del registro fondiario
- ufficio controllo abitanti
- assicurazione immobiliare
- ecc.

3.2.2 Autorità **con** direzione del procedimento

I **tribunali** e i **ministeri pubblici** che applicano le norme di procedura penale, di procedura civile o le basi federali del diritto processuale hanno l'obbligo di utilizzare la piattaforma justitia.swiss per lo scambio di atti giuridici per via elettronica.

Le leggi cantonali sulla procedura amministrativa possono prevedere l'utilizzo della piattaforma justitia.swiss per le **autorità giudiziarie amministrative**. Le autorità di ricorso e reclamo possono registrarsi sulla piattaforma come autorità con direzione del procedimento per condurre i loro procedimenti, a condizione che le basi giuridiche prevedano una piattaforma ai sensi della LCEG. Per maggiori dettagli consultare l'allegato 2.

Per quanto riguarda le **autorità di conciliazione** e le **giudicature di pace (come autorità di conciliazione)**, dall'art. 128b nCPC in combinato disposto con l'art. 37 LCEG e dalle spiegazioni di cui nel messaggio della Confederazione (FF 2023 679) risulta che esse siano escluse dall'obbligo di gestione elettronica degli incarti, mentre siano soggette all'obbligo di ricezione elettronica attraverso la piattaforma justitia.swiss a partire dall'entrata in vigore della LCEG. Per il loro ruolo nel procedimento si registrano quindi con il profilo autorità **con** direzione del procedimento.

Le **autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA)** hanno bisogno di un profilo autorità **con** direzione del procedimento, perché comunicano sia con rappresentanti professionali, sia con l'avvocatura e le autorità e dirigono i propri procedimenti.

Questo profilo autorità permette di effettuare lo scambio di atti scritti con le parti del procedimento e i rappresentanti a titolo professionale. Permette inoltre di concedere l'esame degli atti e la notificazione di decisioni contemporaneamente a una o più parti o ai loro rappresentanti. Una volta che una decisione passa in giudicato, è possibile inviare estratti della decisione a chi di dovere secondo l'elenco di destinatari (per l'esecuzione). Le autorità con direzione del procedimento possono trovare nell'elenco degli indirizzi della piattaforma justitia.swiss tutti i profili registrati. Tutte queste attività possono essere svolte senza interruzioni mediatiche nel profilo autorità.

Registrare un profilo autorità, v. Guida di registrazione del profilo autorità

[13] Justitia 4.0 è a conoscenza del fatto che alcuni Tribunali – sei mesi prima dell'entrata in vigore delle loro basi giuridiche per l'obbligo di scambio di atti giuridici per via elettronica – abbiano inviato ai loro destinatari e partecipanti al procedimento un'informativa concernente la registrazione sulla piattaforma justitia.swiss.

Nota in vista dell'entrata in vigore della LCEG

A partire dall'entrata in vigore della LCEG (non prima del 1° luglio 2027), le **autorità con direzione del procedimento** (profilo autorità) hanno bisogno di un **sigillo dell'autorità** (art. 22 cpv. 2 LCEG) per effettuare notificazioni attraverso la piattaforma justitia.swiss. Per maggiori informazioni in merito consultare la scheda informativa Sigillo dell'autorità.

3.3 Registrazione come persona fisica

Il tipo di profilo **Persona fisica** è pensato per i privati che, **a titolo volontario**, desiderano comunicare per via elettronica con la giustizia come parte o persona esperta.

Secondo la LCEG, rispettivamente le leggi procedurali federali, i privati non hanno alcun obbligo di comunicazione elettronica con la giustizia. Sono però liberi di registrarsi sulla piattaforma justitia.swiss se lo desiderano. Per farlo devono avere un'identità elettronica (AGOVaq 300). La persona fisica che effettua la registrazione è automaticamente anche la persona responsabile. In futuro, gli utenti privati della piattaforma possono anche indicare gli ambiti giuridici in cui desiderano comunicare elettronicamente con le autorità giudiziarie.

Esempi di persone fisiche:
- privati in qualità di parti in un procedimento giudiziario
- periti
- esperti
- ecc.

3.4 Registrazione come persona giuridica

Il tipo di profilo **Persona giuridica** è pensato per corporazioni (associazioni, società cooperative, società per azioni, società a garanzia limitata ecc.), società di persone (società semplici, società collettive e in accomandita) e fondazioni che, **a titolo volontario**, desiderano comunicare elettronicamente con la giustizia in veste di parte, partecipante al procedimento, denunciante o esperto.

Secondo la LCEG, rispettivamente le leggi procedurali federali, i privati non hanno alcun obbligo di comunicazione elettronica con la giustizia. Tuttavia, i privati, le persone giuridiche, le società di persone e le fondazioni sono liberi di registrarsi sulla piattaforma justitia.swiss se lo desiderano. Tutte le persone autorizzate a condurre procedimenti legali per conto dell'impresa o dell'organizzazione in questione vanno registrate nel medesimo profilo. A questo scopo hanno bisogno di un'identità elettronica (AGOVaq 300) e devono indicare una **persona responsabile** per il profilo, ovvero una persona fisica che si assume la responsabilità dello scambio di atti giuridici e delle autorizzazioni degli utenti del profilo. In quanto utenti della piattaforma possono indicare gli ambiti giuridici in cui desiderano comunicare elettronicamente con le autorità giudiziarie.

Esempi di persone giuridiche:
- casse pensioni
- FFS SA

- commercianti al dettaglio e grandi distributori
- comunità tariffali
- corporazioni
- SA, Sagl ecc.
- fondazioni
- cooperative
- associazioni
- società collettive e in accomandita
- società semplici

4 Ambiente di prova della piattaforma justitia.swiss

La piattaforma justitia.swiss dispone di un ambiente di prova che consente di testare il sistema e familiarizzarsi con lo scambio atti giuridici per via elettronica.

Chi desidera testare la piattaforma justitia.swiss deve munirsi di un'identità digitale (AGOVaq 100), che gli permetterà di registrarsi sulla piattaforma. Tutte le informazioni necessarie per testare la piattaforma si trovano ai seguenti link: Testare la piattaforma justitia.swiss – Autorità giudiziarie e Testare la piattaforma justitia.swiss – Avvocature. Si ricorda che nell'ambiente di prova è vietato trasmettere o caricare dati sensibili, anneriti o anonimizzati.

Potete registrare i vostri profili nell'ambiente TRAIN e verificare se la soluzione è adatta alle esigenze della vostra organizzazione.

Raccomandiamo inoltre che il personale amministrativo si eserciti a svolgere i processi lavorativi interni legati alla ricezione di inoltri e alle notificazioni affinché acquisiscano una buona dimestichezza con il lavoro elettronico sulla piattaforma justitia.swiss. Occorre chiarire, ad esempio, cosa fare internamente con gli inoltri (v. anche Servizi per le cancellerie delle autorità giudiziarie) e come effettuare correttamente con il profilo autorità le notificazioni alle parti e ai loro rappresentanti professionali.

I cambiamenti imminenti sono un'**opportunità** per ripensare le procedure attuali, ottimizzarle, automatizzarle e standardizzarle, ma anche per predisporle per il futuro anziché semplicemente «digitalizzare» le vecchie abitudini.

Qui potete accedere all'ambiente di prova: https://platform.train.justitia.swiss

L'**ambiente produttivo** verrà utilizzato per lo scambio di atti giuridici con dati sensibili a partire dall'entrata in vigore della LCEG. Per l'accesso sarà richiesto un livello più elevato di verifica elettronica dell'identità (AGOVaq 300) rispetto all'ambiente TRAIN (v. Guida di registrazione con AGOV sulla piattaforma justitia.swiss).

I profili registrati nell'ambiente TRAIN non vengono migrati nell'ambiente PROD. Bisogna effettuare una nuova registrazione per ogni ambiente.

5 Riferimenti & ulteriori informazioni

Le seguenti guide, schede informative e documentazioni sono correlate all'argomento.

- Guida utente Profilo autorità: user-guide-behoerdenprofil-justitia.swiss-de.pdf
- Guida utente Profilo (precedentemente Profilo organizzazione) (per avvocature risp. partecipanti al procedimento): user-guide-profil-justitia.swiss-de.pdf
- Guida di registrazione del profilo autorità: anleitung-zur-registrierung-des-behoerdenprofils-auf-der-plattform-justitia.swiss_februar-2026.pdf
- Guida per la registrazione AGOV: https://www.justitia.swiss/downloads/plattform_justitia_swiss/de/agov-registrierung-und-registrierung.pdf
- Scheda informativa Sigillo dell'autorità secondo l'art 22 cpv. 2 LCEG
- Scheda informativa Preparazione del personale di cancelleria: questa scheda informativa tratta dei cambiamenti a livello di procedure e compiti nelle cancellerie.
- Scheda informativa Dal cartaceo alla piattaforma: questa scheda informativa tratta del flusso ininterrotto dei compiti e dei cambiamenti a livello di scambio e contatto tra i dipendenti.

Le schede informative, istruzioni e guide indicate si trovano anche sui nostri siti web:

- Schede informative per la digitalizzazione della giustizia
- Informazioni e strumenti (istruzioni e guide utenti)

Ulteriori informazioni e informazioni su argomenti correlati possono essere ottenute consultando i siti web www.justitia40.ch e www.justitia.swiss.

Allegato 1

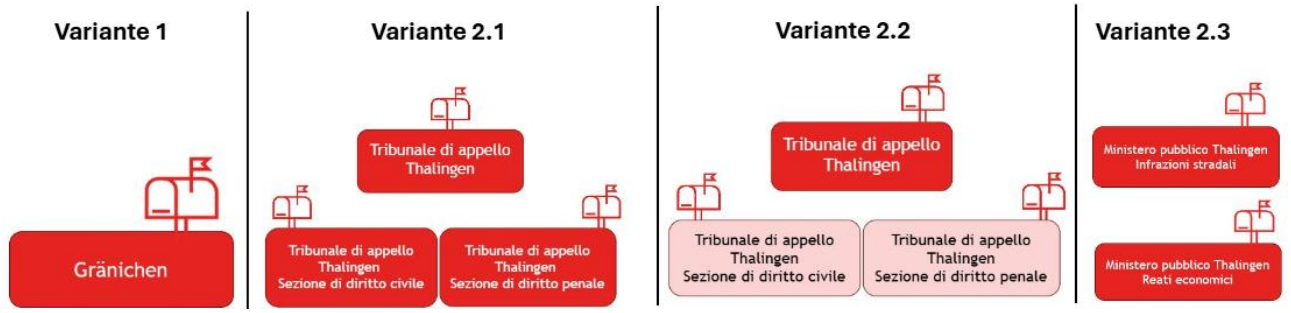
Domande specifiche per autorità giudiziarie sul numero di profilo autorità

Fino all'entrata in vigore definitiva della LCEG (01.07.2027), ogni autorità giudiziaria deve registrare **almeno un profilo autorità sulla piattaforma**.

La presenza di specificità diverse all'interno di un'organizzazione (p. es. diversi ambiti di competenza) può spingere a voler creare profili separati.

I profili autorità sono indipendenti l'uno dall'altro e non sono collegati tra di loro. Si differenziano solo per le loro denominazioni.

Varianti possibili (esempi pratici non vincolanti):



Variante 1: Il Tribunale distrettuale di Gränichen ha **un profilo autorità.**

Il Tribunale distrettuale di Gränichen ha un solo profilo autorità e un solo indirizzo di consegna utilizzato per gli inoltri e le notificazioni di tutte le sue sezioni. Le collaboratrici e i collaboratori responsabili delle attività di invio e ricezione hanno accesso a questo profilo e svolgono lo scambio di atti giuridici di questo profilo. (NB: internamente occorre definire l'esatta ripartizione dei compiti.)

Variante 2.1: L'autorità giudiziaria (p. es. il Tribunale d'appello di Thalingen) ha **diversi profili autorità**, che devono tutti figurare nell'elenco degli indirizzi.[14]

Sia il Tribunale d'appello di Thalingen (profilo generale, p. es. per la ricezione centrale) che le sue sezioni (p. es. sezione di diritto civile, sezione di diritto penale) hanno ciascuno un proprio profilo e, quindi, un proprio indirizzo di consegna. Gli inoltri possono essere trasmessi all'indirizzo di consegna generale del Tribunale d'appello oppure direttamente alla sezione di diritto civile o alla sezione di diritto penale. Ogni profilo ha una propria posta in entrata e in uscita; durante l'intero procedimento viene tenuto un incarto nel profilo. Un inoltro può essere **ritrasmesso una volta tra i profili** attraverso la piattaforma justitia.swiss senza generare una nuova ricevuta. In questo modo, il Tribunale d'appello può ritrasmettere un inoltro dal suo profilo generale alla sezione di diritto civile senza che venga generata una nuova ricevuta.

Variante 2.2: L'autorità giudiziaria di Thalingen (p. es. il Tribunale d'appello) ha **diversi profili autorità come nella variante 2.1.**, ma solo il profilo generale del Tribunale d'appello di Thalingen figura nell'elenco degli indirizzi. Gli inoltri devono essere ritrasmessi internamente dal profilo del Tribunale d'appello al profilo della sezione competente. Ogni profilo ha una propria posta in entrata e in uscita. Se la sezione di diritto civile utilizza il proprio profilo per notificazioni all'avvocatura, da quel momento in poi il profilo con il rispettivo indirizzo di consegna è noto a quell'avvocato. Di

[14] Art. 18 LCEG

conseguenza, può essere utilizzato per le successive comunicazioni nell'ambito del medesimo procedimento. Per un altro procedimento nel medesimo ambito giuridico (diritto civile), l'avvocato può trasmettere l'inoltro anche all'indirizzo di consegna del profilo della sezione di diritto civile che gli è stato comunicato.

Variante 2.3: Il ministero pubblico di Thalingen non ha un profilo generale. In questo esempio, solo la sezione reati economici e la sezione infrazioni stradali del ministero pubblico di Thalingen hanno ciascuna un profilo autorità e quindi ciascuna un indirizzo di consegna.

Se si decide di scegliere il profilo secondo l'esempio 2.3, allo scopo di evitare errori di notificazione è importante accertarsi che il nome dell'indirizzo dell'autorità giudiziaria sia inequivocabile per le altre autorità giudiziarie in Svizzera e per l'avvocatura. Nell'elenco degli indirizzi, accanto al nome sono indicati anche i settori di specializzazione dell'avvocatura, che possono essere usati come ulteriore criterio di ricerca.

Nota:

Justitia 4.0 raccomanda di iniziare con un solo profilo autorità. Se con il tempo o a seguito di una riorganizzazione emerge il bisogno di un ulteriore profilo, è possibile creare profili supplementari o adattare le varianti alle esigenze. Non è possibile invece cancellare un profilo fintanto che un procedimento è in corso.

Tenere presente, inoltre, che **l'obiettivo futuro è quello di un'interfaccia tra la piattaforma justitia.swiss e l'applicazione specialistica risp. l'applicazione dossier giudiziario (ADG)**. Questo significa che diventerà obsoleto lavorare con la soluzione web della piattaforma justitia.swiss e che la presenza di numerosi profili creerà nuove difficoltà per il collegamento via interfaccia.

PROJEKT Justitia 4.0

Allegato 2

Utilizzo della piattaforma da parte delle autorità amministrative

La piattaforma justitia.swiss è stata concepita per lo scambio di atti giuridici nella giustizia e **non** per **procedimenti amministrativi di prima istanza** delle autorità amministrative comunali, distrettuali, cantonali e federali. Questo spiega perché non si possono gestire i procedimenti amministrativi di prima istanza attraverso la piattaforma justitia.swiss.

Nel caso invece di contestazione di una decisione giudiziaria di prima istanza, di una decisione o di un'autorizzazione presso un'istanza di ricorso di grado superiore (interna o esterna all'amministrazione), si tratta secondo il progetto Justitia 4.0 di un **procedimento amministrativo contenzioso**. L'autorità cantonale di ricorso di seconda istanza è autorizzata a utilizzare la piattaforma a condizione che il nuovo diritto processuale cantonale preveda una piattaforma ai sensi della LCEG. Tali autorità di ricorso sono incaricate della **direzione del procedimento** e possono registrare un **profilo autorità** sulla piattaforma justitia.swiss (cfr. punto 3.2.2). Lo stesso si applica ai tribunali delle assicurazioni sociali, ai tribunali amministrativi e ad altri **tribunali amministrativi speciali, commissioni o simili** a livello cantonale, come ad esempio commissioni d'espropriazione, tribunali fiscali, commissioni di ricorso in materia fiscale, tribunali e/o commissioni di ricorso in materia edilizia, istanze di ricorso distrettuali, commissioni di ricorso delle scuole universitarie ecc. Essendo tutti incaricati della direzione del procedimento, possono registrarsi come autorità e richiedere un profilo autorità.

Dall'ottica del progetto Justitia 4.0, è ammissibile e appropriato che **tutti i procedimenti dinanzi al Tribunale dei provvedimenti coercitivi** basati sul diritto processuale cantonale siano gestiti attraverso la piattaforma, perché si tratta di un'**autorità giudiziaria con direzione del procedimento**. Questo richiede una base giuridica corrispondente nel diritto cantonale.

I procedimenti presso le autorità con direzione del procedimento sopra elencate possono essere condotti attraverso la piattaforma indipendentemente che si tratti di opposizioni o reclami, ricorsi, reclami all'autorità di sorveglianza, denunce in materia di vigilanza, richieste di verifica di conformità normativa o reclami a cui si applicano le leggi speciali cantonali.

Nei procedimenti secondo la nuova legge cantonale sulla procedura amministrativa, la scelta del profilo da utilizzare sulla piattaforma può essere determinata in base al ruolo che l'autorità amministrativa svolge nel procedimento giudiziario, ovvero se l'autorità dirige o è solo partecipante al procedimento. Le autorità partecipanti al procedimento creano un profilo e si registrano come autorità **senza** direzione del procedimento (cfr. punto 3.2.1).

Per l'esame degli atti al di fuori dei procedimenti in corso, per semplicità viene utilizzato lo stesso canale di comunicazione usato nel procedimento di base.

Al termine del procedimento, ogni istanza di ricorso trasmette la decisione (per l'esecuzione) agli uffici competenti e ai rappresentanti professionali. Allo scopo di gestire senza interruzioni mediatiche questa parte della catena di comunicazione, gli uffici comunali/cantonali e le autorità distrettuali/comunali sono autorizzati ad avere una casella postale elettronica **come partecipante al procedimento** (ovvero un **profilo** sulla piattaforma justitia.swiss) e registrarsi come autorità senza direzione del procedimento (cfr. punto 3.2.1).